



SEGRETERIA DI STATO  
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

<b>UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO</b>
N. <u>1215</u>
Data <u>12/07/2013</u>

Progetto di legge

Modifiche ed integrazioni alla Legge 29 ottobre 2003 n. 137 (Interventi a sostegno della famiglia)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del .....

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 2003 n. 137 è così modificato:

*"Nei primi quattordici anni di vita del bambino ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi dal lavoro, in caso di malattia del figlio, certificata dal medico curante, secondo i tempi e le modalità di seguito specificate e precisamente:*

*1) per l'intera durata della malattia, senza retribuzione, se il figlio ha un'età inferiore ai sei anni;*

*2) fino a cinque giorni lavorativi non retribuiti all'anno qualora il figlio abbia un'età compresa fra i sei e i quattordici anni. Nel caso di genitori con più figli di età compresa fra*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
info.sanita@gov.sm [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

T +378 (0549) 883040/883041  
F +378 (0549) 3044



SEGRETERIA DI STATO  
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

*i sei e i quattordici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro è aumentato fino a dieci giorni lavorativi non retribuiti all'anno."*

Art. 2

L'articolo 6 della legge 29 ottobre 2003 n. 137 è così sostituito:

"Art. 6

(Adozione)

*E' riconosciuto ai genitori adottandi il diritto all'aspettativa – non retribuita – per motivi familiari finalizzata alla adozione di un minore, per un periodo massimo di 60 giorni da usufruire durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro del minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Tale periodo di aspettativa, qualora segua adozione, è considerato per la madre adottiva a tutti gli effetti quale astensione obbligatoria per gravidanza.*

*Spetta inoltre alla madre adottiva il diritto all'astensione obbligatoria per puerperio per il periodo di 90 giorni decorrenti dalla richiesta al Commissario della Legge della dichiarazione di cui all'articolo 5 della Legge 20 luglio 1999 n. 83.*

*La lavoratrice che per il periodo di permanenza all'estero precedente all'adozione non abbia usufruito per intero del periodo di astensione di cui al comma 2 ha diritto di godere del residuo periodo successivamente alla richiesta di cui al comma che precede.*

*La madre adottiva ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui ai commi che precedono, per un periodo massimo di aspettativa, entro i primi diciotto mesi dall'ingresso del bambino in famiglia, di 16 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto di lavoro.*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
info.sanita@gov.sm [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

T +378 (0549) 883040/883041  
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO  
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

*La lavoratrice che fruisce del periodo di aspettativa di cui al comma che precede ha diritto ad una indennità per ogni giornata lavorativa pari al 30% della retribuzione netta giornaliera fino al raggiungimento del primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, e del 20% per il restante periodo qualora il bambino - limitatamente a questo ultimo caso - non usufruisca del servizio di asilo-nido.*

*In alternativa all'aspettativa post partum la lavoratrice che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di astensione obbligatoria per puerperio, ha diritto di assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia.*

*Restano ferme e valide le restanti disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non diversamente disciplinate dal presente articolo."*

**Art. 3**

Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 2003 n. 137 sono aggiunti i seguenti articoli:

*"Art. 6 bis*

*(Affidamento)*

*Nel caso di affidamento di minore, la madre affidataria ha diritto di fruire, anche in modo frazionato, del periodo di gravidanza e puerperio per un massimo di tre mesi nei cinque mesi successivi dalla data dell'affidamento.*

*La madre affidataria ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma che precede, per un periodo massimo di aspettativa, entro i primi diciotto mesi dalla data dell'affidamento, di 16 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto di lavoro.*

*La lavoratrice che fruisce del periodo di aspettativa di cui al comma che precede ha diritto ad una indennità per ogni giornata lavorativa pari al 30% della retribuzione netta*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
info.sanita@gov.sm [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

T +378 (0549) 883040/883041  
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO  
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

*giornaliera per il primo anno dalla data dell'affidamento del bambino in famiglia e del 20% per il restante periodo qualora il bambino - limitatamente a questo ultimo caso - non usufruisca del servizio di asilo-nido.*

*In alternativa all'aspettativa post partum la lavoratrice che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di astensione obbligatoria per puerperio, ha diritto di assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia.*

*Restano ferme e valide le restanti disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non diversamente disciplinate dal presente articolo.*

*I genitori affidatari hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la cessazione dell'affidamento familiare entro 15 giorni dal decreto di cui all'articolo 60 della legge 26 aprile 1986 n. 49*

**Art. 6 ter**

*(Congedo parentale in caso di adozione e affidamento)*

*Il congedo parentale di cui all'articolo 5 della legge 29 ottobre 2003 n. 137, così come modificato dall'art.1 della presente legge, spetta anche in caso di adozione e di affidamento."*

**Art. 4**

*(Part time in caso di adozione e affidamento)*

Il genitore adottivo o affidatario può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi all'articolo 13 della legge 20 novembre 1987 n. 138, nel testo risultante dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1994 n. 112, fino al raggiungimento dei tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
info.sanita@gov.sm [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

T +378 (0549) 883040/883041  
F +378 (0549) 3044



**SEGRETERIA DI STATO  
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE**

Art. 5

(Decorrenza)

Le disposizioni della presente legge trovano attuazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e i benefici in essa contemplati previsti si applicano anche i favore di soggetti che a quella data stanno usufruendo degli istituti previsti dalla normativa precedente.

Art. 6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato  
Francesco Mussoni



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
info.sanita@gov.sm [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

T +378 (0549) 883040/883041  
F +378 (0549) 3044